

Corte di Appello di Salerno, II sezione civile - Sentenza n. 2 del 7.1.25

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE TARDIVA

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione promossa oltre il termine di legge – quaranta giorni *ex art. 641 c.p.c.* – l'opponente, oltre ad addurre l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, è onerato di comprovare che dal vizio sia conseguita la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto, ove la prova è da considerarsi raggiunta qualora emerga che l'atto non sia pervenuto in tempo utile nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., *ex plurimis*, Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. ord. 20 novembre 2017, n. 27529; Cass. ord. 21 agosto 2018, n. 20850; Cass. ord. 27 settembre 2021, n. 26155).

Nel caso di specie, l'allora opponente e odierno appellato non adempiva utilmente al suddetto onere probatorio e, pertanto, la Corte accoglieva il gravame.